

UOC A.A.G.G. e Legale

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 914 del 27/11/2019

OGGETTO: Arbitrato Cofely italia spa. Pagamento saldo compensi Collegio Arbitrale e Segretario.

Esercizi/o 2019 - conto 509030203 Centri/o di costo 102690

- **Importo presente Atto: € 20.934,80**

- **Importo esercizio corrente: € 20.934,80**

Budget

- **Assegnato: € 600.000,00**

- **Utilizzato: € 327.033,62**

- **Residuo: € 252.031,58**

Autorizzazione n°: 2019/72220.2168

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta n° DT-913-2019

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;

il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;

PREMESSO

che la Cofely Italia spa ha proposto con atto notificato in data 09/05/2016 domanda di arbitrato nei confronti degli I.F.O. volta ad ottenere l'esecuzione del lodo emesso il 14/7/2015 nonché il risarcimento dei presunti danni subiti dall'ATI Cofely Italia spa/ Natuna spa e Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop.;

che l'allora Commissario con nota prot. 8276 del 28/06/2016 comunicava la volontà degli I.F.O. di non autorizzare il deferimento della controversia ad arbitri, ai sensi del combinato disposto dell'art. 241 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e art. 209 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

che la Corte di Appello di Roma su istanza della Cofely spa ha provveduto a nominare il dott. Riccardo Redivo quale arbitro per l'I.F.O.;

che il lodo si è concluso con ordinanza del 28 giugno 2018 con la quale il Collegio Arbitrale ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia, rimandando la stessa all'Autorità Giudiziaria;

che con deliberazione del 19 luglio 2017, n° 612, si è provveduto al pagamento in acconto dei compensi dei componenti e del segretario del collegio arbitrale;

che con e-mail del 15 luglio 2019 lo Studio Legale Atzori, ha trasmesso agli I.F.O. il quantum dovuto a saldo ai componenti e al segretario del collegio arbitrale, di cui al verbale del 28 giugno 2018, che si allega alla presente determinazione;

VISTE	la ft. n° 32 del 14/10/2019 di € 10.150,40 emessa dal dott. Ferrari Aldo nella qualità di Presidente del predetto collegio arbitrale; la ft. n° 72 del 16/10/2019 di € 7.612,80 emessa dal dott. Alpa Pier Guido nella qualità di arbitro; la ft. n°112019 del 11/10/2019 di € 3.172,00 emessa dal dott. Porcacchia Lorenzo nella qualità di segretario;
RITENUTO	opportuno, prendere atto del verbale del 28 giugno 2018 e per l'effetto procedere al pagamento a saldo dei componenti e del segretario del collegio arbitrale;
ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
ATTESTATO	altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto del verbale del 28 giugno 2018 e per l'effetto procedere al pagamento a saldo dei componenti e del segretario del collegio arbitrale, di cui la e-mail dell'Avv. Atzori del 15 luglio 2019 come di seguito riportati:

- la ft. n° 32 del 14/10/2019 di € 10.150,40 emessa dal dott. Ferrari Aldo nella qualità di Presidente del predetto collegio arbitrale;
- la ft. n° 72 del 16/10/2019 di € 7.612,80 emessa dal dott. Alpa Pier Guido nella qualità di arbitro;
- la ft. n°112019 del 11/10/2019 di € 3.172,00 emessa dal dott. Porcacchia Lorenzo nella qualità di segretario;

- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FRONTEDDU GRAZIANO

Da: Andrea Atzori <a.atzori@studiotuzza.it>
Inviato: lunedì 15 luglio 2019 18:39
A: FABIO ANDREASI
Cc: FRONTEDDU GRAZIANO; Angelo Tuzza
Oggetto: Onorari collegio arbitrale IFO c. Cofely
Allegati: Ordinanza 28 6 2018-3.pdf; Riepilogo compensi Arbitri.pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Preg.mo Avvocato,
facendo seguito ai colloqui intercorsi col Rag. Fronteddu, rimetto in allegato nota da cui si evince il *quantum* ancora dovuto dagli IFO ai componenti del collegio arbitrale ed al segretario.

Rimango a disposizione per quanto possa ulteriormente occorrere.
I migliori saluti

--
Avv. Andrea Atzori

Studio del Prof. Avv. Angelo Tuzza
Viale Città d'Europa n.10
00144 Roma - Italia
Tel. 06 59.22.543
Fax. 06 54.64.87.85

Stefano Feltri

Collegio Arbitrale

composto dai sig.ri

avv. Aldo Ferrari, presidente;

prof. avv. Guido Alpa, arbitro;

pres. dott. Riccardo Redivo, arbitro;

nella controversia

tra

Engie Servizi S.p.A. già Cofely Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 31 (C.F. 07149930583) in persona del suo procuratore avv. Francesco Pasquali, giusta i poteri conferiti con atto del 3 settembre 2014 a rogito notaio dott. Luigi La Gioia, Rep. 90.079, Racc. 24.416, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Cofely Italia S.p.A. Natuna S.p.A., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop. p.a., che agisce nel presente giudizio in rappresentanza e a tutela degli interessi e dei diritti della mandante Natuna S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Archimede, 97 in forza di procura conferita in calce alla domanda di arbitrato

nei confronti di

IRCCS I.F.O. - I.R.E., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Elio Chianesi, n. 53 (C. F. 02153140583), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Angelo Tuzza e Maria Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domiciliati nello studio del prof. avv. Angelo Tuzza in Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo, 7, in forza di procura in calce all'atto di costituzione datato 31 gennaio 2017

* * *

[Handwritten signatures]

ORDINANZA

Il Collegio così provvede in ordine alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale:

determina il compenso degli Arbitri, ivi compreso l'acconto determinato con ordinanza del 1 febbraio 2017, in € 100.000,00, oltre accessori di legge, nella misura di € 36.000,00 in favore del Presidente e di € 27.000,00 in favore di ciascun Arbitro. Il Collegio arbitrale stabilisce altresì in € 10.000,00 le spese del procedimento e funzioni di segreteria da corrispondere direttamente al Segretario. I predetti importi, dedotti gli acconti già versati, vengono posti definitivamente a carico delle Parti nella misura del 50 % ciascuna ed in solido tra loro.

Roma, 28 giugno 2018 ore 12:00

avv. Aldo Ferrari



prof. avv. Guido Alpa



pres. dott. Riccardo Redivo



COMPENSI DOVUTI DAGLI IFO AI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE ED AL SEGRETARIO

1)Presidente Avv. Aldo Ferrari

Compenso totale previsto da ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018 *"ivi compreso l'acconto determinato con ordinanza del 1 febbraio 2017"* : **Euro 36.000,00** oltre accessori di legge (IVA e CPA) *"a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro"*.

Importo complessivo dovuto da IFO giusta ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018: Euro 18.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale già liquidato dagli IFO al Presidente Ferrari a titolo di acconto a seguito dell'ordinanza del Collegio arbitrale del 01.02.2017 (cfr. Deliberazione D.G. n.612/2017): Euro 10.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale ancora dovuto dagli IFO al Presidente Avv. Ferrari: Euro 8.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA).

2)Arbitro dott. Riccardo Redivo

Compenso complessivo previsto da ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018 *"ivi compreso l'acconto determinato con ordinanza del 1 febbraio 2017"* : **Euro 27.000,00** oltre accessori di legge (IVA e CPA) *"a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro"*.

Importo complessivo dovuto da IFO giusta ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018: Euro 13.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale già liquidato dagli IFO all'Arbitro Redivo a titolo di acconto a seguito dell'ordinanza del Collegio arbitrale del 01.02.2017 (cfr. Deliberazione D.G. n.612/2017): Euro 7.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale ancora dovuto dagli IFO all'Arbitro dott. Riccardo Redivo: Euro 6.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA).

3) Arbitro prof. avv. Guido Alpa

Compenso complessivo previsto da ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018 *"ivi compreso l'acconto determinato con ordinanza del 1 febbraio 2017"* : **Euro 27.000,00** oltre accessori di legge (IVA e CPA) *"a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro"*.

Importo complessivo dovuto da IFO giusta ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018 : Euro 13.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale già liquidato dagli IFO a titolo di acconto all'Arbitro Alpa a seguito dell'ordinanza del Collegio arbitrale del 01.02.2017 (cfr. Deliberazione D.G. n.612/2017): Euro 7.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale ancora dovuto dagli IFO all'Arbitro prof. avv. Guido Alpa: Euro 6.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA).

4)Spese del procedimento e funzioni di segreteria da corrispondersi al Segretario Avv. Lorenzo Porcacchia

*“Spese del procedimento e funzioni di segreteria da corrispondere direttamente al Segretario” giusta ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018, ivi compreso il (già versato) acconto: **Euro 10.000,00** oltre accessori di legge (IVA e CPA) “nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro”.*

Importo complessivo dovuto da IFO giusta ordinanza del Collegio arbitrale del 28.06.2018: Euro 5.000,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale già liquidato IFO a titolo di acconto al Segretario a seguito dell'ordinanza del Collegio arbitrale del 01.02.2017 (cfr. Deliberazione D.G. n.612/2017): Euro 2.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA)

Totale ancora dovuto dagli IFO al Segretario Avv. Lorenzo Porcacchia: Euro 2.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA).



FERRARI ALDO

00197 Via Barnaba Tortolini 13 IT

Partita IVA: 09517120581

Codice fiscale: FRRLDA63H27H501A

Spett.le

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via

Elio Chianesi, 53 - 00154 - Roma

Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura 14/10/2019 32
 GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP. VALUTA
 Bonifico Altro Euro

Ritenuta
 Tipologia ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta (%) Causale
 Ritenuta persone fisiche 1.600,00 20,00 A

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	8000,00		8000,00		22,00
DESCRIZIONE A titolo di integrazione dei compensi maturati quale Presidente del Collegio arbitrale in relazione all'arbitrato tra IFO e Cofely - Natuna, definito con lodo arbitrale del 28 giugno 2018							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.830,40

Importo a carico SSR:	8320,00
Quota Fissa:	
Bollo:	
Totale Documento:	10.150,40
TOTALE DA PAGARE:	8.550,40

Oggetto: **Integrazione compensi per arbitrato IFO c. Cofely**

Onorari	€ 8.000,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 320,00
Totale Imponibile	€ 8.320,00

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 1.830,40
Totale	€ 10.150,40

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 1.600,00
Netto a pagare s.e.o.	€ 8.550,40

Oggetto: arbitrato IFO-Cofely Italia Spa- saldo compensi segretario collegio arbitrale

Onorari	€ 2.500,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 100,00
Totale Imponibile	€ 2.600,00

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 572,00
Totale	€ 3.172,00

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 500,00
Netto a pagare s.e.o.	€ 2.672,00



ALPA PIER GUIDO
 16121 Via Roma 3 int. 8A IT
 Partita IVA: 01138260102
 Codice fiscale: LPAPGD47S26G197A

Spett.le
 Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via
 Elio Chianesi, 53 - 00128 - Roma
 Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura 16/10/2019 72
 GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP. VALUTA
 Bonifico Altro Euro

Ritenuta
 Tipologia ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta (%) Causale
 Ritenuta persone fisiche 1.200,00 20,00 A

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	6000,00		6000,00		22,00
DESCRIZIONE Compensi professionali // Saldo per l'attività svolta dal prof. avv. Guido Alpa quale membro del Collegio arbitrale costituito per dirimere la controversia in oggetto, come da ordinanza del 28 giugno 2018.							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.372,80

Importo a carico SSR:	6240,00
Quota Fissa:	
Bollo:	
Totale Documento:	7.612,80
TOTALE DA PAGARE:	6.412,80

Onorari	€ 6.000,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 240,00
Totale Imponibile	€ 6.240,00

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 1.372,80
Totale	€ 7.612,80

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 1.200,00
Netto a pagare s.e.o.	€ 6.412,80

LODO ARBITRALE

pronunciato dal

Collegio Arbitrale

composto dai sig.ri

avv. Aldo Ferrari, presidente;

prof. avv. Guido Alpa, arbitro;

pres. dott. Riccardo Redivo, arbitro;


rispettivamente il primo designato dagli arbitri di elezione delle Parti, il terzo, segnatamente, nominato con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma

nel procedimento arbitrale promosso da

Engie Servizi S.p.A. già Cofely Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 31 (C.F. 07149930583) in persona del suo procuratore avv. Francesco Pasquali, giusta i poteri conferiti con atto del 3 settembre 2014 a rogito notaio dott. Luigi La Gioia, Rep. 90.079, Racc. 24.416, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Cofely Italia S.p.A. Natuna S.p.A., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop. p.a., che agisce nel presente giudizio in rappresentanza e a tutela degli interessi e dei diritti della mandante Natuna S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Archimede, 97 in forza di procura conferita in calce alla domanda di arbitrato (di seguito per brevità Cofely)

nei confronti di

IRCCS I.F.O. - I.R.E., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Elio Chianesi, n. 53 (C.

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page. Above the signature, there is a simple arrow pointing downwards.

F. 02153140583), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Angelo Tuzza e Maria Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domiciliati nello studio del prof. avv. Angelo Tuzza in Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo, 7, in forza di procura in calce all'atto di costituzione datato 31 gennaio 2017 (di seguito per brevità I.F.O.)


* * *

Il Collegio arbitrale come sopra composto e regolarmente costituito, all'esito di deliberazioni e camere di consiglio ritualmente tenutesi anche mediante mezzi di comunicazione a distanza e conferenze personali, presso la sede arbitrale nello studio del Presidente del Collegio arbitrale avv. Aldo Ferrari tra il 24 aprile 2018 e il 28 giugno 2018 ha deliberato a maggioranza il di seguito esteso

LODO ARBITRALE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento è stato introdotto dalla domanda di arbitrato, datata 3 maggio 2016, notificata da Cofely Italia ad I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri con la quale ha nominato quale proprio arbitro il prof. avv. Guido Alpa. Attesa la omessa nomina del proprio arbitro da parte della convenuta I.F.O., Cofely Italia ha proposto ricorso al presidente della Corte di Appello di Roma, giusta previsione negoziale di cui alla clausola compromissoria per la nomina dell'arbitro di parte convenuta. Il presidente della Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 2 novembre 2016, ha nominato quale arbitro il pres. dott. Riccardo Redivo. I due arbitri così nominati hanno designato quale terzo arbitro con funzione di presidente del collegio l'avv. Aldo Ferrari, con studio in Roma, in Via Barnaba Tortolini, 13.


A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Aldo Ferrari', is located at the bottom right of the page. A vertical arrow points downwards from the top of the signature towards the center of the page.

In data 13 gennaio 2017 i tre arbitri così nominati si sono riuniti presso lo studio dell'avv. Aldo Ferrari, dichiarando di accettare l'incarico e decidendo di ivi stabilire la sede dell'arbitrato e di nominare quale segretario l'avv. Lorenzo Porcacchia.

Il Collegio ha, quindi, fissato l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 1 febbraio 2017.

Nel corso di detta udienza del 1 febbraio 2017 le parti costitutesi, e presenti per il tramite dei loro procuratori, hanno congiuntamente richiesto la sospensione del procedimento arbitrale in attesa della decisione in ordine alla impugnazione del precedente lodo arbitrale *inter partes* del 14 luglio 2015, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Il Collegio, si è riservato di provvedere al riguardo. Con successiva istanza congiunta datata 15 febbraio 2017 e trasmessa a mezzo PEC il 17 febbraio 2017 le Parti hanno prorogato il termine per il deposito del lodo di giorni 180; tale atto, sottoscritto dai soli procuratori, è stato integrato con atto sottoscritto anche dal Commissario di I.F.O., avendo invece il procuratore di Cofely espresso potere di concedere la detta proroga.

Preso atto della intervenuta proroga e dell'istanza di sospensione il Collegio ha, quindi, fissato l'udienza del 30 maggio 2017 invitando le Parti ad informare il Collegio degli sviluppi relativi all'udienza già fissata per il 3 marzo 2017 dinanzi alla Corte di Appello nel giudizio di impugnazione del precedente lodo arbitrale del cui inadempimento si controverte in questo procedimento, concedendo, altresì, alle parti termine per memorie e repliche.


A handwritten signature in black ink, possibly reading "Aldo Ferrari", is located in the bottom right corner of the page. Above the signature is a hand-drawn arrow pointing downwards.

Depositate le memorie, all'udienza del 30 maggio 2017 le Parti hanno concesso la proroga di giorni novanta dalla comunicazione al Collegio della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, mediante deposito della stessa ad iniziativa della parte più diligente. Il Collegio in data 30 maggio 2017 ha, quindi, accolto l'istanza congiunta delle Parti di sospensione del procedimento arbitrale.

Successivamente l'avv. de' Medici, nell'interesse di Cofely Italia ha depositato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6375 del 10 ottobre 2017, a seguito di tale deposito il Collegio arbitrale ha fissato l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 6 novembre 2017. In detta occasione le Parti hanno ulteriormente prorogato i termini per il deposito del lodo sino al 10 aprile 2018 ed il Collegio ha fissato l'udienza di discussione per il 30 gennaio 2018 con ulteriori termini per memorie.

Successivamente, a seguito di istanza di differimento formulata dell'avv. de' Medici per serie ragioni di salute, previa acquisizione dell'assenso dei difensori di I.F.O., il Collegio ha differito i termini per le memorie e fissato l'udienza di discussione per il giorno 19 febbraio 2018, chiedendo conseguentemente alle Parti la proroga, resa necessaria dalla detta istanza di differimento. Le Parti hanno, quindi, concesso proroga per il deposito del lodo sino al 30 giugno 2018.

All'udienza di discussione del 19 febbraio 2018 il Collegio ha nuovamente sollecitato le parti a prendere in considerazione l'opportunità di una definizione della controversia e le ha invitate a comunicare congiuntamente eventuali concrete possibilità transattive entro il termine del 15 marzo 2018, concedendo altresì termine per il deposito di memorie, sulla

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Arum' and the initials below it are 'Uor'.

sola questione della competenza del Collegio arbitrale sino al 22 marzo 2018 e ha così trattenuto la controversia in decisione.

* * *


La sede del Collegio arbitrale è, dunque, stabilita in Roma, presso lo studio del Presidente del Collegio, avv. Aldo Ferrari, in Via Barnaba Tortolini, 13. L'arbitrato è rituale e secondo diritto.

La clausola compromissoria attivata dalla parte istante è contenuta nel contratto del 7 giugno 2000, art. 15.2 e segg. ed è del seguente testuale tenore:

“Le Parti convengono sin d'ora che tutte le controversie o contestazioni che dovessero sorgere in merito all'interpretazione del presente Contratto Definitivo d'Appalto e alla sua esecuzione, che non si siano potute risolvere mediante l'accordo diretto tra le Parti, siano deferite ad Arbitri.

A tal fine ciascuna delle Parti, nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta dell'altro contraente, nominerà un arbitro ed i due Arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro che avrà funzioni di Presidente; in mancanza di accordo per questa nomina, il terzo Arbitro sarà nominato, su istanza del contraente più diligente, dal Presidente della Corte di Appello di Roma, il quale designerà anche il secondo Arbitro, qualora non vi abbia provveduto una delle Parti contraenti.

Il lodo arbitrale dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla nomina del terzo arbitro, salva proroga concessa di accordo tra le parti contraenti, e sarà soggetto alle impugnative di legge. Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma, deliberando a maggioranza secondo le regole del diritto. In ogni caso il ricorso al giudizio arbitrale non avrà effetto interruttivo o sospensivo del

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Aldo Ferrari' and the initials below it are 'AF'.

servizio. La sospensione totale o parziale del servizio medesimo potrà peraltro essere autorizzata dal Collegio arbitrale per particolari motivi”.

* * *

Le domande e le conclusioni sono state così rispettivamente formulate dalle parti:

Per parte Cofely Italia, con la memoria data 4 gennaio 2018:

***Quesito 1** Accerti e dichiarare il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti, i documenti prodotti e le prove offerte se gli IFO si siano dolosamente e preordinatamente sottratti alle obbligazioni derivanti in favore dell'ATI Cofely Italia s.p.a., Natuna s.p.s., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. p.a., in nome e per conto e con il consenso della mandante Natuna S.p.A. – e per essa della mandante Natuna S.p.A. – dal Lodo arbitrale reso dal Collegio composto dai Prof.ri Vincenzo Carbone, Guido Alpa e Gaetano Scoca in data 14 luglio 2015, dalla data di emissione del Lodo alla data di annullamento del 10 ottobre 2017 o alla diversa data che il Collegio vorrà individuare.*

In via subordinata, accerti e dichiarare il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti, i documenti prodotti e le prove offerte se gli IFO si siano dolosamente e preordinatamente sottratti alla obbligazione di pagamento in favore dell'ATI Cofely Italia s.p.a., Natuna s.p.s., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. p.a., in nome e per conto e con il consenso della mandante Natuna S.p.A. – e per essa della mandante Natuna S.p.A. – del complessivo importo di euro 4.303.923,47 dal 14 luglio 2015 al 15 dicembre 2017.

↓
Aterav
Muni

Quesito 2 Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale, quale conseguenza dell'accoglimento del quesito n. 1, in via principale o in via gradata, quale danno sia stato causato all'ATI Cofely Italia S.p.A. Natuna s.p.s., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. p.a., e per essa alla mandante Natuna S.p.A., quantificandone l'ammontare sino all'emissione del Lodo arbitrale.




Quesito 3 Emetta il Collegio Arbitrale, quale conseguenza dell'accoglimento dei quesiti che precedono le opportune declaratorie di condanna a carico I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, Via Elio Chianesi n. 53, in favore all'ATI Cofely Italia S.p.A. Natuna s.p.s., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. p.a. e per essa in favore della mandante Natuna S.p.A.,

Quesito n. 4 Statuisca il Collegio Arbitrale che le spese di arbitrato e patrocinio debbano essere poste a carico degli I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

In via istruttoria, Cofely Italia ha richiesto che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio di "natura tecnico contabile volta a quantificare ... il danno patito" per effetto del ritardato adempimento e pagamento "delle somme dovute in esecuzione del Lodo in atti, quantificandone l'ammontare maturato" (memoria datata 13 febbraio 2018).

Per parte I.F.O., con la memoria del 31 gennaio 2017:

1) Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale in via preliminare e pregiudiziale il difetto di competenza del Collegio Arbitrale per i motivi sub 2.1 in favore della Giurisdizione ordinaria;

2) *Accerti e dichiara il Collegio Arbitrale in via preliminare e pregiudiziale la nullità/inefficacia della clausola compromissoria per difetto assoluto di autorizzazione al conferimento della lite in arbitri, violazione di norma imperativa di ordine pubblico per i motivi sub paragrafo 2.2., 2.2.1, 2.2.2 del presente atto;*

3) *Accerti e dichiara il Collegio Arbitrale in via preliminare e pregiudiziale il difetto di potestas iudicandi del Collegio Arbitrale per i motivi sub 2.4;*

4) *In subordine, nel merito, accerti e dichiara il Collegio Arbitrale, per i motivi esposti sub 3, l'infondatezza delle domande formulate;*

5) *Accerti e dichiara il Collegio Arbitrale se le tesi avverse integrino l'ipotesi di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. con condanna dell'istante al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata.*


Tali conclusioni sono state integrate per I.F.O. con la memoria del 12 febbraio 2018:

a. dichiarare per i motivi esposti l'inammissibilità della documentazione allegata, compresa quella allegata alla "prima memoria", e l'inammissibilità del mutamento della prospettazione difensiva nonché la genericità delle domande b. Rigettare la richiesta CTU in quanto meramente esplorativa

* * *

Di seguito si espongono succintamente le premesse in fatto della controversia e del presente procedimento.

PREMESSE IN FATTO

A handwritten signature in cursive script is located at the bottom right of the page. Above it, a vertical arrow points downwards.


In data 7 giugno 2000 la s.r.l. H. San Raffaele Roma Eur sottoscriveva, n.q. di committente, con le Imprese Natuna s.r.l. e Policarpo Energia s.p.a., appaltatrici, un contratto d'appalto per la prestazione di **Global Service e Facility Management** dell'Ospedale San Raffaele di Roma.

Successivamente alla San Raffaele subentravano gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (in seguito per brevità **I.F.O.**) nella posizione di committenti, mentre la **COFELY Italia** subentrava alla **Policarpo Energia** quale **capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese da questa costituito con la Natuna s.r.l. (poi Natuna s.p.a.)** e, quindi, in seguito all'integrazione della compagine dell'**A.T.I.**, anche all'**Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma s.p.a. coop.**

In particolare la Cofely e la Natuna si impegnavano ad effettuare ogni attività necessaria all'**efficienza ed alla funzionalità degli immobili** dell'istituto committente, con riguardo alle aree esterne dei fabbricati ed a tutti gli ambienti interni (compresi laboratori, sale operatorie, aree di degenza, parcheggi sotterranei, magazzini ed impianti tecnici e tecnologici dell'Istituto), nonché alla **fornitura dei beni e servizi necessari all'attività** da svolgere. Il tutto con durata dell'appalto fino al 31 dicembre 2004, data poi, posticipata sino al 31 dicembre 2013.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, già in data 25 luglio 2003, l'**A.T.I.** promuoveva un primo giudizio arbitrale (come stabilito in contratto), lamentando il mancato pagamento dei servizi resi ed instando, altresì, per il risarcimento dei danni patiti a causa delle inadempienze dell'**I.F.O.**

Dopo vari giudizi arbitrali (sempre concernenti i mancati o ritardati pagamenti da parte dell'istituto committente ed il risarcimento dei danni



Arcaud
Wu

patiti dalla parte appaltatrice), che venivano superati con il raggiungimento di nuovi accordi tra le parti, si è pervenuti ad un ultimo giudizio arbitrale, definito con il lodo di cui in questa sede viene dedotto l'inadempimento *sub specie* di ritardato adempimento. Con il lodo del 14 luglio 2015 venivano condannati gli Istituti committenti al pagamento, in favore dell'A.T.I., di una somma di circa € 10.000.000,00, comprensiva del risarcimento danni e degli interessi legali.

Il lodo veniva subito impugnato da I.F.O. dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che, con provvedimento in data 21 marzo 2016, ne sospendeva provvisoriamente l'esecuzione argomentando che nella fattispecie sussistevano *"i gravi motivi per provvedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo tenuto conto dell'epoca del conferimento della controversia agli arbitri, sulla specifica natura della materia e dei diritti di cui si discuteva in ambito arbitrale e della ragioni di impugnazione sollevate con riguardo alla pronuncia definitiva assunta dagli arbitri"* (ordinanza del 21 marzo 2016).

Contestualmente Cofely Italia ha attivato il presente procedimento arbitrale per veder accertare la condotta illecita posta in essere da I.F.O. per rendersi inadempiente all'obbligo di pagamento in favore di Cofely statuito dal lodo arbitrale del luglio 2015 e per esserne risarcita. Secondo l'attrice, infatti, I.F.O., in epoca successiva alla pronuncia del lodo, avrebbe abusato dei propri diritti per sottrarsi all'obbligo di estinguere il credito riconosciuto a Cofely dal lodo in questione.

↓
Perrin
Mir.


Si è, quindi, costituito in giudizio I.F.O. eccependo preliminarmente sia l'inammissibilità di questo nuovo arbitrato per incompetenza del collegio arbitrale, sia la nullità ed inefficacia della clausola compromissoria nella specie per difetto di autorizzazione del conferimento della controversia ad arbitri, sia, infine, la nullità dell'arbitrato stesso ex art. 209 del d.lgs. n. 50/2016 (ciò in quanto l'arbitro nominato per I.F.O., dott. Riccardo Redivo, era ormai in pensione e, come tale, non poteva più essere nominato arbitro nella presente controversia). I.F.O. contestava, altresì, la domanda nel merito, chiedendone, di conseguenza, il rigetto.

Con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 10 ottobre 2017 è stato, infine, accolto parzialmente l'appello proposto da I.F.O., con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dalle ditte appaltatrici, riducendo la condanna degli Istituti a pagare alla parte appellata la minor somma di € 1.413.430,06 (oltre accessori € 4.303.923,47), in luogo di quella di € 9.000.000 liquidata dagli arbitri a tale titolo e compensando le spese del giudizio tra le parti.

La somma complessiva di € 4.303.923,47 veniva quindi tempestivamente versata alla appaltatrice da I.F.O. in data 20.11.2017.

Dopo ampia trattazione e numerosi rinvii e la sospensione del procedimento richiesti congiuntamente dai legali delle Parti (dovuti soprattutto all'attesa della sentenza del giudice d'appello, potenzialmente pregiudiziale nel presente procedimento), i quali hanno concesso le necessarie proroghe per il prosieguo del procedimento e il deposito del lodo, nonché falliti vari tentativi di conciliazione del presente giudizio, sollecitati dal Collegio, si è pervenuti alla decisione che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A handwritten signature, possibly 'Aceras', is written in black ink. To its right, a vertical arrow points downwards. Below the signature, there is another handwritten mark that looks like 'Uuu'.

1. In esito all'udienza arbitrale del 19 febbraio 2018 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle Parti termine per il deposito di ulteriori memorie, *sulla sola questione relativa alla competenza del Collegio Arbitrale*, sino al 22 marzo 2018. Le Parti hanno ritualmente depositato memorie sul punto, argomentando altresì, in base ad autonoma determinazione, in merito alle altre questioni preliminari ossia in ordine alla 1) asserita nullità o inefficacia della clausola compromissoria per difetto di autorizzazione al conferimento in arbitri della lite ex art. 241 D.Lgs. 163/2006 o ex art. 209 D.Lgs. 50/2016; 2) nullità della composizione del collegio arbitrale in relazione alla previsione di cui all'art. 209, comma sesto, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

2. Le due eccezioni, poc'anzi richiamate, sollevate dalla parte convenuta devono considerarsi infondate e non possono essere accolte, per le ragioni di seguito evidenziate.


2 a. Quanto alla prima, in ordine alla asserita nullità o inefficacia della clausola compromissoria per difetto di autorizzazione al conferimento in arbitri della lite ex art. 241 D.Lgs. 163/2006 o ex art. 209 D.Lgs. 50/2016, se ne ritiene l'infondatezza.

Il Collegio ritiene, infatti, di doversi attenere alle soluzioni giuridiche, che condivide, offerte al riguardo nel corso delle precedenti procedure arbitrali e segnatamente quella conclusa con il lodo del 14 luglio 2015 e con il precedente lodo parziale del 2 dicembre 2013 che, sul punto, è stato confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 ottobre 2017 n. 6375. Si legge in detta decisione della Corte di merito che, in ordine alla eccezione formulata da I.F.O. in merito alla validità ed efficacia

↓
Arenas
Mav

della clausola arbitrale, la stessa non poteva essere accolta così come era stata rigettata dal Collegio Arbitrale (lodo del 2 dicembre 2013 -14 luglio 2014). Secondo i Giudici di appello è stato *“dimostrato – con puntuali riferimenti fattuali e normativi – come vi sia stato un subentro dell’IFO al precedente contraente (soc. San Raffaele Roma Eur) nel contratto di appalto in questione, come il rapporto abbia natura strettamente privatistica, come la successione nel contratto abbia comportato l’applicazione di tutte le pattuizioni, compresa la clausola compromissoria la quale pertanto deve ritenersi pienamente valida ed efficace (non trattandosi peraltro di clausola vessatoria) e non essendo stata superata dai successivi accordi modificativi o integrativi del contratto (i quali anzi, per espressa previsione delle parti non costituivano novazione del rapporto”* (Appello Roma del 10 ottobre 2017, n. 6375, pag. 7). A quanto precede va aggiunto che in altre pregressi procedimenti arbitrali era stato accertato, in tal caso in accoglimento di un’eccezione di I.F.O., che la clausola compromissoria doveva ritenersi valida ed efficace con riguardo al rapporto negoziale *de quo*, statuendosi che *“con la sottoscrizione dell’accordo modificativo e/o integrativo del 4.7.2001 IFO “era subentrato in ogni pattuizione del contratto di appalto originario”* (sent. cit., pag. 7)

In definitiva, il contratto *de quo* - rispetto al quale vi è stato il pieno subentro di IFO, che ha costituito il regolamento dei rapporti *inter partes* e nel quale è contenuta la clausola compromissoria - ha natura privatistica ed è stato pienamente recepito da I.F.O. Tale conclusione è confermata dal fatto che il contratto non è stato preceduto da bando o gara e che, anche in base a pregresse decisioni, è risultato non assoggettabile alla disciplina del codice

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. ...', is located at the bottom right of the page. Above the signature, a vertical arrow points downwards.

degli appalti. Ciò anche tenuto conto della natura di ente pubblico economico di I.F.O.

Alla stregua di tali rilievi ed in conformità con tutti i precedenti arbitrari e giudiziali al riguardo, si conclude quindi per l'infondatezza della eccezione in questione e per il suo rigetto.

2 b. Anche la seconda questione riguardante la dedotta nullità della composizione del collegio arbitrale in relazione alla previsione di cui all'art. 209, comma sesto, lettera a) del D.lgs. 50/2016 non appare fondata.

Ciò in larga misura in relazione ai rilievi già svolti in ordine alla natura privatistica del contratto *inter partes* in cui è contenuta la clausola compromissoria di cui si discute. Il carattere privatistico del contratto cui accede la clausola compromissoria esclude, infatti, in radice l'applicabilità al presente procedimento della disciplina posta dall'art. 209 D.Lgs. n. 50/2016 e segnatamente della relativa nullità. E', infatti, evidente come la natura privatistica del contratto in cui è inserita la clausola compromissoria *de qua* sottragga il contratto stesso, la clausola compromissoria ed il presente procedimento alla disciplina posta dal codice degli appalti pubblici, invocata da I.F.O. per allegare l'ulteriore difetto di *potestas iudicandi* del Collegio per la nullità della nomina di un magistrato ordinario e a riposo.

Per le ragioni innanzi evidenziate anche tale eccezione deve considerarsi infondata e va perciò disattesa.

3. Per converso appare fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di competenza del Collegio arbitrale formulata da parte convenuta, in maniera tale da assorbire varie altre questioni, domande ed eccezioni della Parti.

Cofely ha promosso il presente giudizio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 7 giugno 2000, art. 15.2, ove la Parti hanno stabilito che *“tutte le controversie o contestazioni che dovessero sorgere in merito all’interpretazione del presente Contratto Definitivo d’Appalto e alla sua esecuzione, che non si siano potute risolvere mediante l’accordo diretto tra le Parti, siano deferite ad Arbitri”*.

Si tratta, quindi, di stabilire se le domande proposte in questo procedimento abbiano ad oggetto la interpretazione o esecuzione del contratto di appalto del 7 giugno 2000 o meno.

L’esame delle domande, delle argomentazioni e dei quesiti formulati da parte attrice attesta, invero, che le stesse attengono, invece, inequivocabilmente all’esecuzione del lodo del luglio 2015 ovvero alle condotte di IFO - successive alla pronuncia del lodo stesso - che, a detta di Cofely, si sarebbe *dolosamente e preordinatamente* sottratto alle obbligazioni derivanti dal lodo arbitrale del 14 luglio 2015. Da tali condotte, di cui è allegata la illiceità, discenderebbe a carico di I.F.O. un obbligo risarcitorio.

3a. In tal senso, appare chiaro il contenuto non modificato del quesito n. 1 già formulato in sede di atto di nomina di arbitro - domanda di arbitrato ove si chiede *“Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti, i documenti prodotti e le prove offerte se gli IFO si siano dolosamente e preordinatamente sottratti alle obbligazioni derivanti in favore dell’ATI Cofely Italia S.p.A., Natuna S.p.A., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. p.a., in nome e per conto e con il consenso della mandante Natuna S.p.A. – e per essa della mandante Natuna S.p.A. – dal Lodo*

arbitrale reso dal Collegio composto dai Prof.ri Vincenzo Carbone, Guido Alpa, e Gaetano Scoca in data 14 luglio 2015".

La domanda così formulata è stata confermata e reiterata da parte di Cofely con le varie memorie che si sono susseguite. Il quesito e la sua portata sono stati inoltre ribaditi, segnatamente, con la memoria del 5 gennaio 2018 ove Cofely ha precisato che la domanda proposta si fonda sull' "ingiustificato e reiterato inadempimento degli IFO rispetto alla condanna di pagamento contenuta nel lodo del 14.07.2015, qualificata come presupposto fondante la domanda risarcitoria avanzata nel presente procedimento" (memoria del 5 gennaio 2018, pag. 3).

La domanda formulata da parte attrice consiste, dunque, nella richiesta di accertare le conseguenze dannose e risarcitorie derivanti dall'asserito doloso, ritardato, inadempimento di IFO alle obbligazioni derivanti a suo carico ed in favore di Cofely dal lodo arbitrale *inter partes* del 14 luglio 2015.

Cofely non ha agito in questa sede per far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ma l'inadempimento relativo agli obblighi derivanti dal lodo arbitrale del luglio 2015 che costituisce una fonte autonoma di obbligazione ovvero un titolo autonomo rispetto al contratto su cui ha statuito.

In effetti, per tutto il corso del giudizio arbitrale Cofely ha fatto riferimento alla mancata disponibilità delle somme portate dal titolo costituito dal lodo arbitrale del luglio 2015, integrando poi tale riferimento con quello ai provvedimenti giudiziali che hanno fatto seguito alla impugnazione del lodo arbitrale *de quo agimur*. A non diversa

↓
Averis
Lina

considerazione conduce l'esame della domanda subordinata con la quale l'attrice ha richiesto di accertare il doloso e preordinato inadempimento di I.F.O. all'obbligazione di pagare a Cofely il complessivo importo di € 4.303.923,47 liquidato dalla Corte di Appello di Roma in parziale riforma del lodo arbitrale.

3b. Ed, invero, il riferimento, contenuto negli atti defensionali di Cofely, alle vicende processuali conseguenti al lodo del luglio 2015 attestano e confermano come il doloso inadempimento di IFO cui si riferisce Cofely - quale elemento fondante delle pretese e domande in questa sede spiegate - si riferisca strettamente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal lodo arbitrale. Non a caso la stessa Cofely, nell'indicare l'inadempimento lamentato, ha fatto riferimento al ritardo nel pagamento delle somme portate dal lodo ovvero che trovavano titolo nella decisione arbitrale in virtù della quale doveva considerarsi creditrice.


In effetti Cofely addebita alla controparte la condotta illecita posta in essere *"in epoca successiva all'emissione del lodo del luglio 2015"* (domanda di arbitrato, pag. 5). L'attrice circostanzia tale condotta illecita facendo riferimento, tra l'altro, al fatto che IFO avrebbe omesso *di reperire le risorse necessarie per far fronte al debito nei confronti di Natuna, "avvalendosi, in maniera abusiva, dei propri diritti utilizzando l'istituto della sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo innanzi alla Corte di Appello di Roma"* (domanda di arbitrato, pag. 6).

A parte il fatto che, per quanto concerne il merito della controversia, si tratterebbe di valutare se possa qualificarsi come illecita ed abusiva la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva di un lodo, accolta dalla

Corte di Appello con ordinanza del 21 marzo 2016, per quello che qui maggiormente conta, trova così puntuale conferma il fatto che in questa sede si discute dell'adempimento del lodo arbitrale e delle sue conseguenti vicende giudiziali. Ci si riferisce alla impugnazione del lodo, alla sospensione della sua efficacia e al parziale accoglimento della impugnazione che ha determinato una decurtazione dell'importo liquidato in favore di Cofely che è stato, infatti, rideterminato in "€ 1.413.430,06 in luogo della somma di 9 milioni di euro liquidata dagli arbitri a tale titolo, respingendo la maggior pretesa dell'appellata" (sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 ottobre 2017 n. 6375).

Anche in questo caso, ai fini della decisione, non rileva tanto la riduzione dell'importo in sé considerata quanto il fatto che da tale circostanza si trae conferma che l'obbligazione, del cui adempimento si discute, ha assunto una sua specificità ed una vita autonoma rispetto al contratto ed alla clausola arbitrale che regolava i rapporti contrattuali *inter partes*: si tratta della obbligazione di contenuto pecuniario derivante dalla statuizione del lodo arbitrale del luglio 2015. Ed, invero, la sospensione dell'efficacia del lodo e la riduzione dell'importo dovuto sono state richieste, come prescritto, all'AGO e non certo avvalendosi della clausola arbitrale di cui al contratto del 7 giugno 2000 ormai inidonea - a seguito della pronuncia del lodo - a regolare i rapporti *inter partes* derivanti dal lodo e da questo disciplinati.

Ad instar di quanto previsto per le vicende modificative ed esecutive del lodo (impugnazione, sospensione della sua efficacia ed esecuzione), parimenti la domanda - svolta in questa sede - relativa all'accertamento dei

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arenal", followed by a checkmark symbol.

danni lamentati da Cofely, derivanti da allegate condotte abusive di IFO, susseguenti alla pronuncia del lodo del 14 luglio 2015, che avrebbero ritardato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal lodo stesso doveva essere rivolta all'A.G.O.

Tale domanda risarcitoria, che riguardava un'obbligazione pecuniaria avente causa nel lodo arbitrale e nelle condotte della debitrice successive e conseguenti al lodo medesimo non poteva, quindi, essere demandate a questo collegio arbitrale, avvalendosi della clausola compromissoria del contratto del 7 giugno 2000.

Se mai una tale domanda doveva e poteva essere svolta, in parte, in sede di impugnazione del lodo ovvero potrà più opportunamente essere riproposta e rivolta nei termini di legge all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3c. Sempre con riguardo all'esame delle domande spiegate da Cofely, appare altresì significativo il reiterato riferimento alla *"condotta illecita posta in essere dagli IFO in epoca successiva all'emissione del lodo del luglio 2015"* (domanda di arbitrato, pag 5) e all'indisponibilità delle somme di cui al detto lodo dopo tale data.

Ancor più perspicuo, sul piano ermeneutico, è il riferimento da parte di Cofely alla *"parziale riforma del lodo arbitrale del 14.07.2015"* che ha condannato gli IFO al pagamento di una cifra nettamente inferiore rispetto a quella portata dal lodo arbitrale: in esito a tale pronuncia *"gli IFO hanno provveduto al pagamento delle somme oggetto di condanna in data 15.12.2017"* (memoria Cofely del 5 gennaio 2018). Precisa, quindi, Cofely che la sentenza ha confermato *"un diritto di credito in favore di Natuna sin dal 15.07.2015 nei confronti degli IFO"* sottolineando *"che, laddove fosse*



stato nella sua immediata disponibilità, avrebbe certamente consentito all'azienda un diverso percorso nel mondo imprenditoriale in cui la stessa opera". Ancor qui emerge come il danno lamentato da Cofely riguardi le condotte, asseritamente illecite, tenute da IFO che hanno ritardato il soddisfacimento del diritto di credito accertato dal lodo arbitrale del luglio 2015 - che ne costituiva il titolo - e confermato, sia pure in misura ridotta, dalla sentenza della Corte di Appello del 10 ottobre 2017, cui I.F.O. si è prontamente adeguata con il pagamento del 15 dicembre 2017.

In effetti, i danni lamentati da Cofely, in questa sede, hanno riguardato non già il ritardo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali - precedenti all'accertamento arbitrale - ma l'inadempimento o tardivo adempimento del diritto di credito accertato e statuito dal lodo del luglio 2015. Ed, invero, le condotte asseritamentene abusive ed illecite di IFO di cui si è chiesto, in questa sede, l'accertamento sono quelle successive alla pronuncia del lodo ossia dal luglio 2015 al dicembre 2017. A prescindere dalla intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, quel che in questa sede rileva, per stabilire se sussista o meno la competenza arbitrale, è il fatto che sia stato allegato e si tratti dell'inadempimento degli IFO *"rispetto alla condanna di pagamento contenuta nel lodo del 14.07.2015"*. Secondo l'allegazione e prospettazione di parte attrice tale ingiustificato e reiterato inadempimento, rispetto alla condanna contenuta nel lodo arbitrale del luglio 2015, costituisce il *"presupposto fondante la domanda risarcitoria avanzata nel presente procedimento"* (memoria del 5 gennaio 2018). Ergo, prescindendo da ogni valutazione in merito alla attendibilità o meno delle tesi di parte attrice, tale domanda - avente ad oggetto l'esecuzione del lodo


ovvero le conseguenze della sua ritardata esecuzione - andava proposta, come già detto, all'AGO fuoriuscendo completamente dalla competenza arbitrale dettata dalla clausola, invocata da Cofely, contenuta nel contratto del 7 giugno 2000, art. 15.2.

La piana e pacifica evidenza dei rilievi poc'anzi svolti esclude, in concreto, l'applicabilità alla fattispecie del principio dell'interpretazione estensiva della clausola arbitrale, richiamata da Cofely, con riguardo al caso di incertezza in ordine all'interpretazione della clausola arbitrale.

Nella presente controversia, infatti, non si pone un problema di interpretazione della clausola in ordine alla sua estensione ed applicabilità alle controversie derivanti dal contratto. Nella specie, diversamente, la originaria controversia è stata definita dal lodo (e dal susseguente giudizio impugnatorio) che ha statuito un diritto di credito in favore di Cofely. Ed è in ordine a questo diritto di credito e, soprattutto, al relativo dedotto inadempimento che l'attrice ha radicato il presente giudizio.

3d. Oggetto della controversia non è, dunque, né l'interpretazione né l'esecuzione del contratto del 7 giugno 2000 ma l'inadempimento - *rectius* il ritardato adempimento - dell'obbligazione stabilita dal lodo arbitrale del luglio 2015 a carico di I.F.O. ed in favore di Cofely. Il titolo fatto valere in questa sede dall'attrice è senz'altro il lodo arbitrale ovvero il suo allegato pretestuoso inadempimento e non già il contratto di appalto del 2000.

Va, inoltre, considerato - su di un piano di stretto diritto - come il lodo arbitrale, alla stessa stregua di una sentenza, modifica in qualche misura il titolo costitutivo del diritto e si sostituisce a quello originario. Tale pacifico principio del nostro ordinamento è reso evidente, in via




esemplificativa, dalla disciplina della prescrizione. In relazione a tale istituto è, infatti, chiaro come il diritto dedotto in giudizio si modifichi a seguito della pronuncia della sentenza, al punto da vedere modificato il correlato regime prescrizione. Stabilisce, infatti, l'art. 2953 cod. civ. che *"i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"*.

D'altra parte l'autonomo rilievo della sentenza, quale fonte del diritto che accerta e costituisce, rappresenta un principio elementare quanto essenziale del nostro ordinamento. Quanto indicato trova peraltro conferma nelle regole sul giudicato e sul valore e sugli effetti della sentenza che fa stato tra le parti. In linea con i richiamati principi si insegna che la sentenza - o, nella specie, il lodo - si pone come una nuova ed autonoma fonte di regolamento del diritto sostanziale (cfr., tra gli altri, CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 280*, cfr. altresì SATTA - PUNZI, *Diritto processuale civile, Padova, 1990, 250*).

Il lodo del luglio 2015, del cui inadempimento si controverte, ha, quindi, evidentemente determinato una cesura tra le originarie obbligazioni contrattuali e il diritto di credito portato dalla decisione arbitrale, impugnata dinanzi alla Corte di Appello e da questa parzialmente (riduttivamente) modificata.

Il diritto di credito derivante dal lodo arbitrale del luglio 2015, del quale l'attrice ha dedotto il reiterato inadempimento, è quindi tutelabile ed azionabile mediante il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, costituendo il lodo arbitrale una insuperabile cesura rispetto alle obbligazioni contrattuali



ed al relativo regolamento negoziale ivi compresa la clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto del 7 giugno 2000.


* * * * *

In conclusione, Codesto Collegio non ha, dunque, competenza né di modificare il credito pecuniario portato dal lodo - e, poi, modificato dalla Corte di Appello e, tutt'ora, *sub iudice* - né soprattutto di compiere accertamenti sulle condotte, i ritardi e gli inadempimenti di IFO, prospettati da parte attrice, rispetto all'esecuzione della condanna contenuta nel lodo medesimo. Si tratta, infatti, di un obbligo e di un correlato diritto di credito che trovano la loro fonte giuridica nel lodo medesimo.

Rispetto alle condotte addebitate dall'attrice alla debitrice ed al connesso inadempimento del diritto di credito vantato da Cofely la competenza esclusiva a conoscerle ed a pronunciarsi al riguardo è, dunque, dell'A.G.O. e rispetto a tali domande il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza.

Cofely potrà, dunque, sottoporre nei termini di legge alla Autorità Giudiziaria Ordinaria le condotte di IFO, qui denunciate, successive alla pronuncia del lodo del 14 luglio 2015 che - secondo quanto allegato - avrebbero determinato l'inadempimento delle relative obbligazioni.

4. Per quanto concerne le spese di lite, va tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, con riguardo alle eccezioni pregiudiziali in questa sede decise. Va, inoltre, considerata la possibilità di traslare il presente giudizio dinanzi all'A.G.O. ovvero di spiegare *ex novo*, dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, le medesime domande svolte in questa sede. Di fronte all'A.G.O. il regolamento delle spese potrà avvenire in relazione alla



effettiva soccombenza nel merito. Va, inoltre, tenuto conto della condotta oggettivamente defatigante di I.F.O. che negli anni precedenti alla pronuncia del lodo del 2015 ha ritardato oltremodo l'adempimento delle proprie obbligazioni. Per tutte le motivazioni che precedono, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le Parti alla luce degli evidenziati giusti motivi. Inoltre per i motivi che precedono non può, conseguentemente, essere accolta la domanda di I.F.O. di condanna *ex art. 96*, terzo comma, cod. proc. civ.

5. In ragione delle stesse motivazioni che precedono, le spese di funzionamento del Collegio arbitrale sono liquidate come da separata ordinanza e poste a carico delle Parti in via solidale tra loro.

* * * * *

Quanto precede considerato, ritenuto e deciso

il Collegio Arbitrale


a maggioranza respinta e/o assorbita ogni altra domanda, istanza, eccezione ed argomentazione, definitivamente pronunciando

dichiara

la propria incompetenza a decidere la controversia, competente essendo l'Autorità Giudiziaria Ordinaria alla quale le domande potranno essere riproposte nei termini di legge.

Le spese e competenze di lite sono integralmente compensate tra le Parti.




Le spese e competenze per lo svolgimento ed il funzionamento dell'arbitrato sono liquidate con separata ordinanza, e restano a carico delle Parti in via solidale tra loro.



Tutti gli importi così dovuti sono ovviamente da intendersi al netto dell'IVA – ove prevista dalla disciplina applicabile – oltre oneri previdenziali come per legge.

Così deciso dagli Arbitri a maggioranza. Ciò all'esito di deliberazioni e camere di consiglio tenutesi tra il 24 aprile 2018 e il 28 giugno 2018 alle ore 12:45.

Il presente lodo viene redatto in numero di tre originali, di cui uno rimarrà agli atti della procedura. Alla attrice ed alla parte convenuta saranno consegnati gli altri due originali.

avv. Aldo Ferrari  Roma 28 giugno 2018
prof. avv. Guido Alpa  Roma 28.6.2018
pres. dott. Riccardo Redivo  Roma 28-6-2018

